

**Ordinanza
sull'abrogazione dell'ordinanza concernente
il riconoscimento degli attestati di maturità esteri
conseguiti da Svizzeri**

del 25 gennaio 2012 (Stato 1° marzo 2012)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

Art. 1 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 18 dicembre 1972¹ concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri è abrogata.

Art. 2 Disposizioni transitorie

¹ Gli esami sono retti dal diritto previgente fino al 31 dicembre 2012.

² I candidati che devono ripetere un esame iniziato in base al diritto previgente possono farlo fino al 31 dicembre 2013.

Art. 3 Entrata in vigore e durata

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2012 con effetto fino al 31 dicembre 2013.

